



P. 3342 dal 07-11-17
CITTÀ DI CARINI 07-12-17

-----*-----

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 23 GIUGNO 2016

E

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.98 DEL 19 SETTEMBRE 2017



CITTÀ DI CARINI

----*----

STATUTO COMUNALE

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Carini (Comune) è ente autonomo con proprio statuto, propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio.
2. Il Comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.
3. Storicamente legato al mare e all'agricoltura, il Comune promuove lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché lo sviluppo del turismo, sfruttando le ingenti risorse artistiche di cui il territorio stesso dispone.
4. L'autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizza con i poteri, con gli statuti e con le norme fondamentali del presente statuto.
5. L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
6. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nonché la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli.

7. A tal fine, il Comune promuove e tutela la persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza assumendo, quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze la lotta al fenomeno mafioso, realizzando nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, per la formazione di una cultura libera, democratica ed europea.

8. In conformità alle normative vigenti, il Comune organizza le proprie finalità e gli strumenti della programmazione e dell'attività di indirizzo degli organi di governo locale.

9. Il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con i Liberi Consorzi Comunalì, con la Regione e con altri soggetti pubblici e privati.

10. Nell'esercizio della propria funzione, il Comune promuove iniziative per lo sviluppo socio economico del territorio d'intesa con le forze produttive, sindacali e sociali, aperte a tutti i cittadini.

Art. 2 Finalità del Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, con metodo democratico, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire l'inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio e al lavoro dei soggetti più deboli, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, orientamento politico e orientamento sessuale;

b) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;

c) concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo fra l'altro una efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro;

d) promuovere efficaci servizi sociali secondo principi di solidarietà, in collaborazione con l'associazionismo e con il volontariato che va sostenuto e valorizzato;

e) promuovere le attività sportive, ricreative e del tempo libero con particolare riguardo alla costruzione e potenziamento delle relative strutture nel territorio;

f) garantire a tutti l'uguaglianza di trattamento per l'accesso ai servizi comunali senza distinzione alcuna;

g) promuovere azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;

- h) salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della città e del suo patrimonio costituito dai beni archeologici, ambientali, culturali, sociali, monumentali, sottoponendo i più rilevanti interventi sul territorio a valutazione di impatto ambientale nei modi stabiliti dalla legge;
- i) sostenere interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, contrastando l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, anche promuovendo la ricerca e l'impiego di fonti energetiche alternative;
- j) favorire con idonei interventi anche di carattere finanziario il sistema produttivo locale, realizzando e valorizzando servizi e infrastrutture a supporto delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, sostenere il commercio e le attività di supporto al turismo, tutelare gli esercizi e i mestieri tipici locali anche con agevolazioni e definizioni di vincoli e prescrizioni urbanistiche;
- k) riconoscere al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicurando l'erogazione dei servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito e nei casi di necessità tutelando l'infanzia e i minori;
- l) promuovere il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione la promozione lavorativa e sociale la fruibilità della città agli inabili e ai portatori di handicap;
- m) attuare progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, sociale, finalizzati anche a prevenire fenomeni di tossicodipendenza e di devianze minorili, assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;
- n) favorire l'integrazione sociale degli immigrati, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti;
- o) riconoscere l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune anche attraverso accordi con il Governo statale per l'assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare in servizi di pubblica utilità;
- p) tutelare la dignità degli anziani valorizzandone le loro potenzialità, partecipando alla loro cura ed assistenza al fine di sostenerli e impedire l'emarginazione sociale;
- q) promuovere iniziative rivolte ai connazionali e ai loro discendenti residenti all'estero al fine di favorirne i rapporti con la collettività residente.

Art. 3 Principi di organizzazione

1. Il Comune è al servizio del cittadino.
2. Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale; ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità e funzionalità; persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. La comunità carinese è costituita da tutti i cittadini residenti o domiciliati nel vasto territorio che si estende per 77 Km² comprendente la frazione di Villagrazia di Carini, bagnato a nord dal Mar Tirreno e confinante con i comuni di: Capaci, Torretta, Monreale, Montelepre, Giardinello, Partinico, Cinisi e Terrasini. Sede del Comune di Carini è il Palazzo Comunale ubicato in Corso Umberto I.
2. Gli organi elettivi tengono le loro riunioni nella sede comunale, salvo i casi particolari in cui la situazione dell'ordine pubblico o particolari esigenze di carattere sociale o di interesse generale o di ordine logistico non abbiano a determinare l'opportunità, ritenuta dal presidente dell'organo, di utilizzare altri siti.
3. La ripartizione del territorio, la denominazione delle località, delle vie e delle piazze sono determinate sulla base degli indirizzi, criteri e procedure definiti dalle leggi e dal regolamento sulla toponomastica.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Carini" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1998.
2. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1998.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Informazione e accesso

Art. 6 *Diritto di informazione*

1. Il Comune garantisce ai cittadini i diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
2. Le comunicazioni e le notizie destinate ai cittadini sono rese note con le più ampie forme di pubblicità, prioritariamente attraverso il sito web istituzionale del Comune, nonché mediante affissione di manifesti negli appositi spazi comunali ed attraverso forme di diffusione sonora, televisiva e radiofonica nel rispetto della normativa di tutela della privacy.
3. Sarà data, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni annuali del sindaco al consiglio e a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo.

Art. 7 *Diritto di accesso*

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento:
 - disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso;
 - individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
 - detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
3. E' garantito, altresì, a chiunque abbia interesse l'accesso civico quale diritto di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Art. 8 *Ufficio per le relazioni con il pubblico*

1. Anche al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo, il Comune istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. In particolare l'ufficio provvede:

- a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
- ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

3. L'amministrazione comunale, individua idoneo locale accessibile anche ai portatori di handicap, dotandolo di personale adeguatamente professionalizzato e di idonee attrezzature. L'ufficio dovrà essere aperto tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Capo II

Partecipazione popolare

Art. 9 Diritto di partecipazione

1. Il Comune riconosce nella partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi, uno degli istituti fondamentali della democrazia.

2. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e che siano:

- residenti nel territorio del Comune;
- non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro, di studio e di utenza dei servizi;
- titolari di diritti su beni immobili;
- titolari o legali rappresentanti di società aventi sede legale nel Comune.

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da associazioni.

4. Il Comune riconosce ai bambini e agli adolescenti il diritto a partecipare, anche a mezzo di propri rappresentanti, alla vita della comunità e delle sue istituzioni, coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano.

Art. 10 Libere forme associative

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative, che, senza fine di lucro, operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della promozione sociale e culturale della comunità locale.
2. Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno un anno, possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo, suddiviso in sezioni, che verrà annualmente aggiornato a cura dell'amministrazione comunale.
3. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo.
4. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'albo, tramite un proprio delegato, costituiscono l'assemblea generale delle associazioni, la quale ha facoltà di elaborare un documento da presentare all'amministrazione entro il primo semestre di ciascun anno, in sede di programmazione e prima della predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 11 Volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto del volontariato per il conseguimento di pubbliche finalità e ne promuove l'integrazione nell'erogazione dei servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire i livelli più elevati di socialità e di solidarietà.
2. Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitano il volontariato e, quando ne sia comprovata la competenza e la capacità operativa, li impegna in progetti e iniziative da esso stesso coordinati.

Art. 12 Strumenti di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
 - la costituzione di consulte;
 - l'esercizio del diritto di udienza;
 - la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
 - la proposizione di referendum consultivi;
 - la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.

Art. 13 Consulta

1. Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche.

2. Il consiglio comunale di propria iniziativa o su proposta della giunta ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta.

3. Il Comune promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

- consulta per la viabilità ed i trasporti;
- consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;
- consulta della cultura;
- consulta del volontariato, terza età, problemi sociali;
- consulta sport e tempo libero;
- consulta scuola ed educazione;
- forum dei giovani;
- consulta femminile;
- consulta per la promozione e l'integrazione socio lavorativa per i soggetti svantaggiati;
- consulta Comunale della Famiglia e delle Unioni Civili;

4. Il sindaco convoca una volta all'anno l'assemblea delle consulte denominata "consulta per la città";

5. Altre consulte potranno essere istituite con i regolamenti che dovranno altresì indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta;

6. Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

7. Il sindaco nomina i membri sulla base di terne di nominativi segnalati dalle organizzazioni di settore.

8. E' istituita la consulta dei cittadini migranti. La composizione e la disciplina di funzionamento della consulta sono demandate alla disciplina regolamentare.

Art. 14 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

4. Tale regolamento sarà predisposto entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto. Il consiglio comunale stabilirà le modalità di attuazione e le risorse per lo svolgimento delle elezioni e per il funzionamento del suddetto organo collegiale.

Art. 15 Diritto di udienza

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.

2. Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza, garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.

Art. 16 Istanze e petizioni

1. Possono essere rivolte al Comune istanze e petizioni per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi, ovvero per esporre comuni necessità.

2. Le istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cinquecento tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 9, sono rivolte al sindaco e depositate presso la segreteria generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.

3. Il regolamento sull'accesso determina modalità, forme e tempi della risposta.

Art. 17 Iniziativa popolare

1. Possono essere presentate al Comune proposte di deliberazioni, redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sulle proposte, sottoscritte da almeno cinquecento tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 9, l'organo competente per materia decide entro il termine fissato dal regolamento.

Art. 18 Referendum

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale il referendum consultivo, anche con funzione propositiva ed il referendum abrogativo.
2. Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissate dalle norme del presente statuto e dal regolamento.
3. Apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi all'approvazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non disciplinato dalle norme statutarie.

Art. 19 Referendum consultivi e abrogativi

1. I referendum sono indetti dal sindaco entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3. I referendum consultivi possono essere proposti:
 - da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge;
 - dal consiglio comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta, qualora sia competente in ordine all'approvazione dell'atto;
 - dal sindaco, sentita la giunta;

I referendum abrogativi possono essere proposti:

- da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge.

4. I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza del Comune e non possono avere ad oggetto le materie individuate dal regolamento. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Le consultazioni referendarie si possono svolgere una volta l'anno e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. Hanno diritto di partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune.

7. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio e la giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.

8. L'ammissibilità del referendum sotto il profilo formale e sostanziale è sottoposta alla valutazione del presidente del tribunale competente per territorio o di un Magistrato da lui delegato.

9. Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, il presidente decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

Art. 20 Effetti dei referendum

1. Qualora abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, gli organi comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.

2. Ove l'organo comunale intenda o deliberare discostandosi dall'esito della votazione, o confermare il provvedimento sottoposto a referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.

Art. 21 Consultazioni popolari

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche

limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

2. Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal sindaco su proposta della giunta o del consiglio, il sindaco promuove un dibattito in consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito.

Art. 22 Conferenze cittadine

1. Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il sindaco può indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 23 Procedimento amministrativo

1. Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo.

A tal fine:

- adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze dei servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
- favorisce nei limiti previsti dalla legge la conclusione di accordi, fra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Art. 24 Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune, gli enti, gli istituti e le aziende da esso dipendenti o controllati, assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti;
- di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
- di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.

Titolo III

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 25 Indirizzo politico amministrativo

1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
2. Esercitano le funzioni attribuite loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 26 Status giuridico

1. Per la disciplina delle aspettative, delle indennità dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese, delle indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed amministrativi degli amministratori del Comune si applica la vigente normativa.
2. Gli amministratori del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado. Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Capo I

Il sindaco e la giunta

Art. 27 Sindaco

1. Il sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera popolazione di Carini. Le modalità di elezione e la durata del mandato del sindaco sono disciplinate dalla legge.
2. E' il capo dell'amministrazione comunale e ha la rappresentanza legale dell'ente quando questa non spetti ai dirigenti.
3. La cessazione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.
4. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta assicurano l'esercizio ordinario delle funzioni indifferibili di competenza.

Art. 28 Giunta

1. La giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. E' composta dal sindaco che la presiede e da sei Assessori, da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 29 Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del comune ed impartisce le relative direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, e ai dirigenti;

- b) nomina gli assessori e tra questi il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) attribuisce le deleghe assessoriali per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consente;
- d) revoca i componenti della giunta presentando al consiglio, entro sette giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
- e) convoca e presiede la giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina l'attività, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- f) autorizza le missioni degli assessori;
- g) richiede ed acquisisce pareri da enti od organi esterni in presenza di aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica;
- h) richiede laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del consiglio comunale comunicando al presidente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno;
- i) risponde, anche per il tramite di un assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri comunali, entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale;
- j) presenta annualmente una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
- k) indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
- l) nomina e revoca il segretario generale;
- m) nomina e revoca i responsabili delle strutture organizzative di vertice, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- n) designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati;
- o) vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;
- p) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;

- q) nomina esperti estranei all'amministrazione qualora la nomina non rientri nelle competenze dirigenziali;
- r) presenta annualmente al consiglio comunale una relazione scritta sull'attività svolta dagli esperti;
- s) attua la riorganizzazione territoriale degli orari in conformità alla normativa vigente;
- t) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- u) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- v) sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materia di interesse comunale.
- w) esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservino espressamente alla competenza di altri organi del Comune, del segretario generale o dei dirigenti.

Art. 30 *Nomine*

1. Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato.
2. Nel procedere alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate, ovvero dei componenti degli organi consultivi del Comune, il sindaco provvede con proprio atto, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità.

Art. 31 *Esperti*

1. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2. Nell'ambito delle competenze loro attribuite dal sindaco con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del sindaco.
3. Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della struttura organizzativa dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco.

4. Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.

Art. 32 Vice sindaco del Comune

1. Il vice sindaco del Comune è nominato in seno alla giunta dal sindaco.

2. Il vice sindaco svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del sindaco, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.

3. Nel caso di assenza o impedimento del vice sindaco, fa le veci del sindaco il componente della giunta più anziano di età.

Art. 33 Funzionamento della giunta

1. La giunta, convocata anche informalmente, è presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli Assessori.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della giunta partecipano i componenti dell'organo, il segretario generale e, se invitati, i dirigenti dell'ente o altri soggetti invitati dal sindaco, senza diritto di voto.

5. Il segretario generale cura la verbalizzazione delle sedute avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e li sottoscrive assieme al presidente e all'assessore anziano.

6. Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi altro modo trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità.

Art. 34 Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

2. Spetta alla giunta, in particolare:

- l'approvazione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;

- la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare agli incaricati di funzioni dirigenziali, unitamente alle dotazioni necessarie;
- l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- l'approvazione della dotazione organica;
- l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
- il parere sulla revoca del Segretario generale;
- l'attribuzione di un'indennità *ad personam* integrativa del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro a dirigenti, alte specializzazioni, funzionari direttivi (in assenza di dirigenti) assunti con contratto a tempo determinato;
- le proposte al consiglio comunale di variazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
- il prelevamento dal fondo di riserva;
- l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
- la relazione illustrativa del rendiconto della gestione e la proposta di approvazione al consiglio comunale;
- l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;
- l'adozione di atti di indirizzo in materia di contratti;
- l'adozione di atti di indirizzo in materia di contributi e indennità, privi di disciplina regolamentare;
- la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei membri della giunta;
- l'approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche;
- l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche (è riconducibile ai dirigenti l'approvazione dei progetti esecutivi soltanto in attuazione di progettazione preliminare e di massima);
- l'affidamento di servizi socio assistenziali ai sensi della vigente normativa.

Art. 35 Assessori

1. Le nomine degli assessori avvengono nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. In relazione ai contenuti del documento programmatico del sindaco, con delega dello stesso, ad ogni assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consiglio.
2. Tali indirizzi vengono tradotti operativamente in obiettivi specifici anche mediante direttive assessoriali destinate ai responsabili delle strutture in cui si articola l'ente.
3. Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.

Capo II

Il consiglio

Art. 36 Funzioni

1. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
2. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.
3. La funzione di controllo si realizza mediante:
 - le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
 - le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
 - la proposizione al sindaco di interrogazioni e mozioni;
 - l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine;
 - la richiesta di pareri e relazioni ai revisori dei conti del comune.
4. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono individuate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Devono essere previste strutture apposite per il funzionamento. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite

per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.

5. L'indennità del Presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunale possono essere diminuiti con delibera dell'organo collegiale.

Art. 37 Regolamento interno

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento (regolamento interno) a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nel rispetto dei principi dello statuto.

Art. 38 Convocazione del consiglio e principi di funzionamento

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio comunale.

2. La formulazione dell'ordine del giorno spetta al presidente del consiglio. Nell'ordine del giorno sono iscritti, gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, nonché le proposte dei singoli consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.

3. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con le modalità stabilite dal regolamento interno. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei medesimi modi e termini.

5. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattrore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.

6. L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del consiglio deve essere pubblicato con le medesime modalità previste per la pubblicazione degli atti amministrativi comunali.

7. Le sedute dei consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai consigli stessi altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

8. La elezione dei revisori dei conti e dei componenti d'ogni altro collegio in genere si effettua in seduta pubblica.

9. I componenti del consiglio votano con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, fermo restando che sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

10. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescriva una maggioranza speciale.

11. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale, che stabilisce il numero minimo di consiglieri che devono intervenire per la validità delle deliberazioni. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

12. Alle adunanze assiste il segretario generale dell'ente, il quale cura la verbalizzazione delle deliberazioni avvalendosi del personale all'uopo incaricato.

13. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

14. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo statuto, il funzionamento del consiglio.

Art. 39 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
- intervenire nella discussione;
- presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di funzionamento.

4. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consiliari consecutive decade.

6. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio.

7. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.

Art. 40 Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di:

- prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale, dalle aziende enti ed istituzioni da questa dipendenti o controllati;
- avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.

2. In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.

3. Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

Art. 41 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro quindici giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2. La composizione del gruppo sarà disciplinata dal regolamento. Il gruppo è composto da almeno tre consiglieri eccetto il caso in cui in una lista risultino eletti solo due consiglieri: in siffatta ipotesi, questi potranno formare Gruppo Consiliare.
3. I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto; quest'ultimo può essere composto anche da un solo consigliere che, conseguentemente, assumerà la relativa carica di Capogruppo. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neo - eletto ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano di età.

Art. 42 Cessazione della carica del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica per dimissioni e decadenza.
2. Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale il consigliere più anziano per voti sino all'elezione del presidente che deve avvenire nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni del presidente, del vice presidente e dei consiglieri sono presentate al consiglio comunale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 43 Presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il presidente del consiglio comunale:
 - rappresenta il consiglio;

- lo convoca e lo presiede;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- riceve i pareri delle commissioni consiliari e li porta a conoscenza del consiglio;
- apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
- può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;
- i provvedimenti indicati nei due punti precedenti, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
- autorizza le missioni dei consiglieri.

3. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.

4. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale, una mozione di revoca motivata da violazione di legge. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione immediata dalla carica di presidente.

Art. 44 Vice presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 45 Deliberazioni di iniziativa consiliare

1. Il consiglio comunale esercita il diritto di iniziativa tramite la presentazione di proposte di delibere concernenti le materie di competenza del consiglio come previsto dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. Esse sono trasmesse al presidente del consiglio ed al sindaco il quale provvede ad inviarle all'ufficio competente per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti pareri vengono trasmesse al presidente del consiglio, il quale provvede ad iscrivere le proposte all'ordine del giorno.

Art. 46 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questo, del vice presidente.

2. Alla conferenza dei capigruppo hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori.

3. E' competente in ordine alla programmazione dei lavori e alla predisposizione del calendario delle attività del consiglio. È competente in materia di interpretazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

Art. 47 Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce al suo interno commissioni permanenti composte da consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun consigliere non può far parte di più di una commissione.

2. Le commissioni esercitano funzioni consultive, mediante la formulazione di pareri non vincolanti, su tutti gli atti di competenza del consiglio. Dal parere si prescinde qualora la commissione non si sia pronunciata entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.

3. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte da parte della commissione.

4. Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza per le commissioni e ne disciplina l'attività.

5. Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori. Possono intervenire inoltre su invito

della commissione, altri soggetti secondo le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio.

6. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche.

Art. 48 Commissioni speciali

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati su proposta del presidente o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, può istituire al suo interno, su materie di interesse dell'ente, commissioni speciali, commissioni di indagine o di inchiesta, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

2. La presidenza di ciascuna delle suddette commissioni consiliari è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Qualora la commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

4. La commissione deve concludere i propri lavori e informarne il consiglio entro il termine indicato dal consiglio con la delibera di istituzione. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il consiglio può concedere una proroga di non oltre 30 giorni.

Art. 49 Commissioni congiunte

1. Qualora una proposta di deliberazione concerna materia di competenza di due o più commissioni e rivesta particolare importanza, il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta del sindaco o di uno dei presidenti delle commissioni consiliari, può disporre la riunione congiunta delle competenti commissioni, che si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.

2. La presidenza della seduta è assunta dal consigliere anziano per età tra i presidenti delle commissioni che chiamerà a svolgere le funzioni di segretario quello della commissione cui appartiene lo stesso.

3. La seduta si riterrà valida se partecipano alla stessa almeno la maggioranza dei componenti di ciascuna commissione coinvolta.

Capo III

Publicità delle spese di propaganda elettorale e della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, del sindaco e degli assessori

Art. 50 *Publicità*

1. Per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale e per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, del sindaco e degli assessori, si applica la vigente normativa.
2. Entro trenta giorni dal termine della celebrazione delle elezioni, gli eletti presentano il rendiconto delle spese sostenute, dal quale deve risultare, oltre all'importo complessivo delle spese effettuate, una elencazione analitica delle singole voci di spesa e dei relativi importi formulata secondo le prescrizioni sancite dalla vigente normativa.
3. I rendiconti di cui al precedente comma sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni.
4. I cittadini possono accedere ai rendiconti di cui al precedente comma mediante richiesta al sindaco, anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

Principi

Art. 51 *Ordinamento degli uffici*

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono ordinati dal regolamento di organizzazione in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità e rispondenza al pubblico interesse.
2. I dirigenti degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nella dotazione organica.
3. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale e desumibili dagli atti fondamentali definiti dal consiglio.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 52 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.

2. L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Essa si sviluppa per processi lavorativi e per programmi e progetti. A tale principio si informa anche l'organizzazione del lavoro;

b) i compiti degli uffici e servizi in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;

c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore che avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Nell'ambito dei suddetti criteri, il Comune organizza i propri uffici e servizi.

Art. 53 Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla vigente normativa e dagli accordi collettivi nazionali del settore. I regolamenti dell'ente e in particolare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi:

a) determinano la dotazione organica del personale a livello generale di ente, suddividendola per categorie e profili professionali. La determinazione della dotazione organica si fonda, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;

b) disciplinano la verifica e la valutazione dell'attività sia del segretario generale sia dei dirigenti, secondo criteri che tengono conto delle condizioni organizzative

e ambientali. Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;

c) attribuiscono ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

d) regolano le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.

Art. 54 Disciplina delle relazioni sindacali

1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia e produttività dell'attività dell'ente nel rispetto degli interessi degli utenti.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Capo II

Il segretario generale comunale

Art. 55 Segretario generale

1. Il segretario comunale, che nel comune di Carini assume la denominazione di segretario generale, fermo restando il suo rapporto di impiego pubblico con il Ministero dell'Interno, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.

2. Il segretario generale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario generale, in particolare:

a) svolge funzioni di assistenza giuridica-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'ente e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) esercita la sovrintendenza ed il coordinamento dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi;

- c) assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
- d) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
- e) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente, ove non sia stato nominato il direttore generale, in conformità a quanto statuito negli atti di attribuzione delle competenze alle unità organizzative e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
- f) può rogare, a richiesta del Sindaco, tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
- g) partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
- h) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- i) redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- j) riceve le dimissioni del sindaco;
- k) sovrintende alla pubblicazione degli atti ed attesta, su dichiarazione del messo comunale o del dipendente a ciò tenuto, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti del comune;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

Art. 56 Vice segretario generale

1. Il Comune ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vice segretario generale deve essere in possesso dei titoli previsti per l'accesso al posto dalla normativa vigente ed è nominato dal sindaco.

Capo III

I dirigenti

Art. 57 *Attribuzioni e funzioni*

1. I dirigenti, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze e della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento di organizzazione definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali
5. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge:
 - a) formulano proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;
 - b) curano l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi e, qualora preposti alla direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione, predispongono a tal fine progetti, la cui gestione è assegnata ai Responsabili delle strutture di livello inferiore, indicando le risorse ricorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
 - c) provvedono all'esecuzione della spesa secondo le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, sulla base delle risorse assegnate nel piano esecutivo di gestione;

d) determinano le modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi uffici, secondo i principi e i criteri generali dettati nel regolamento di organizzazione; definiscono, nell'ambito dell'azione di coordinamento esercitata dal sindaco, l'orario di apertura al pubblico, nonché, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

f) individuano, in base alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa cui sono preposti e ne coordinano l'attività. Ne verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi interessati;

g) verificano e controllano l'attività del personale che fa capo all'unità, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

h) predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza degli organi di governo, i chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro esame;

i) attribuiscono e provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organizzativa diretta. Provvedono, altresì, alla verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente all'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative previste dalla vigente normativa e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Oltre alle funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in particolare ai dirigenti:

a) presiedere e partecipare alle commissioni delle gare;

b) stipulare i contratti e le transazioni in rappresentanza dell'ente;

c) provvedere ad ordinare lavori, forniture, prestazioni, nonché le procedure di collaudo;

d) adottare le determinazioni a contrattare ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

- e) utilizzare fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalle norme regolamentari;
- f) disporre la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno assunto;
- g) fatte salve le competenze degli organi di governo e specificatamente del sindaco, sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge, adottare, in via generale, tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli indirizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di legge degli organi dell'amministrazione. Qualora l'adozione di tali atti sia espressamente subordinata dalle relative norme al preventivo esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il dirigente dovrà uniformarsi alle determinazioni di quest'ultima;
- h) rilasciare pareri tecnici ed attestazioni di competenza comunali;
- i) esprimere i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, come introdotto dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche;
- j) predisporre programmi, redigere progetti e formulare proposte operative, provvedendo all'uopo agli studi e alle ricerche necessarie;
- k) gestire il personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle categorie rivestite e dei profili professionali loro riconosciuti, fissarne l'orario di lavoro, autorizzare l'esecuzione del lavoro straordinario, il godimento delle ferie dei permessi retribuiti, le missioni fuori comune, la partecipazione, previa informazione al sindaco, al segretario generale e se nominato al direttore generale, a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità, nonché contribuire alla predisposizione del piano di formazione, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme e degli indirizzi dettati dall'amministrazione partecipare alle predisposizioni del piano di formazione;
- l) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- m) provvedere in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto nonché dagli organi comunali nei limiti dei poteri attribuiti;
- n) emanare atti repressivi, ordinanze di chiusura degli esercizi commerciali o sospensione delle autorizzazioni commerciali e tutti gli atti previsti dall'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 28/99;

o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

p) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

q) collaborare con il responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini della predisposizione ed attuazione del relativo piano di prevenzione

Art. 58 Nomina degli incaricati di funzioni dirigenziali

1. Nelle more dell'attuazione del modello dirigenziale il sindaco nomina gli incaricati di funzioni dirigenziali secondo la normativa vigente, il contratto collettivo nazionale di lavoro e il regolamento di organizzazione, che svolgono le funzioni di cui al precedente articolo.

Art. 59 Incarichi a contratto

1. Con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, possono essere coperti posti di responsabile di servizi e di uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

2. Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'incarico da ricoprire;

3. Il contratto inerente l'incarico può essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dal sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.

Capo IV

Responsabilità

Art. 60 Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, nel rispetto delle direttive del sindaco e della giunta e degli obiettivi fissati dagli organi di governo, sono direttamente ed esclusivamente responsabili:

- della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti;

- del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;

- della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi;

- del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. La responsabilità del dirigente viene esaminata anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla struttura cui è preposto.

Art. 61 Responsabilità del personale

1. Il personale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nell'ambito del proprio ruolo e degli obiettivi assegnati. E' altresì responsabile nei confronti dei dirigenti, per i carichi di lavoro assegnati e concordati, per gli atti compiuti e per i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Titolo V

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 Principi

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti secondo i principi e criteri della legislazione nazionale alla quale rinvia espressamente e specificatamente l'art. 47 della legge regionale n. 26/93.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:

- che siano effettivamente accessibili agli utenti;

- che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;

- che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;

- che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del titolo II del presente statuto.

Art. 63 Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Il Comune, ai sensi della vigente normativa in materia, per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica provvede in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

Art. 64 Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno affidare ad una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.

2. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico va costituita unica azienda.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. L'azienda ha un proprio statuto approvato dal consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'azienda stessa a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda, in modo che siano assicurate l'autonomia imprenditoriale dell'azienda stessa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; individua gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale; determina le modalità di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito organo

di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di partecipazione degli utenti.

6. Organi dell'azienda sono il consiglio dell'amministrazione, il Presidente ed il direttore.

7. I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di tre sono nominati dal sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone che risultino munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula, e nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto dell'azienda.

8. Il presidente è nominato dal sindaco.

9. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda. Può essere assunto con contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 65 Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale costituisce "istituzioni" per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, mediante l'approvazione dello statuto dell'istituzione contenente la disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'organismo e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

a) i costi dei servizi;

b) le forme di finanziamento;

c) le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. I componenti del consiglio di

amministrazione, compreso il presidente, sono tre. Entrambi gli organi durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in surroga durano in carica fino alla durata dell'organo.

6. Il direttore dell'istituzione viene nominato dal consiglio di amministrazione, tra coloro che abbiano i requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

7. Lo statuto disciplina altresì i principi delle modalità di funzionamento e le competenze di gestione generale del consiglio di amministrazione.

8. La gestione economico-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.

Art. 66 Revoca degli amministratori

1. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda o dell'istituzione, il presidente e il direttore durano in carica cinque anni e possono essere revocati anticipatamente dal sindaco con provvedimenti motivati contenenti le ragioni della revoca con le comunicazioni dei nuovi obiettivi programmatici.

2. Possono essere altresì revocati, con provvedimento motivato dal sindaco i singoli componenti del consiglio di amministrazione.

3. La revoca, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere altresì disposta per mantenere il rapporto fiduciario tra sindaco del Comune e amministratori dell'azienda e dell'istituzione.

Art. 67 Contratto di sponsorizzazione, accordi di collaborazioni e convenzioni

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi secondo le modalità e le forme sancite con il regolamento di contabilità.

Art. 68 Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, per raggiungere più elevati livelli di efficienza ed economicità.

Art. 69 Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.

Art. 70 Convenzione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 71 Accordi di programma

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio per la definizione e l'attuazione di opere di interventi e di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco promuove, anche a mezzo di conferenza di servizio, la conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate.

2. L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.

3. Il consenso manifestato dal sindaco o dall'assessore delegato in sede della conferenza di servizio nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente vincolante per l'amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere approvate all'unanimità.

Art. 72 Consorzi

1. Per la gestione comune di uno o più servizi, il consiglio comunale promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia regionale secondo le modalità previste dal presente statuto per le aziende speciali.

2. L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.

3. Il Comune è rappresentato dal sindaco o dall'assessore delegato.

Titolo VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 73 Beni

1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.
3. I beni comunali, non destinati a rilevanti esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, nel rispetto degli equilibri di gestione.

Art. 74 Finanza

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge che riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 75 Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
2. Il bilancio di previsione è deliberato nei termini stabiliti dalla legge.
3. Il bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati anche gli obiettivi, i programmi e gli interventi che si intendono realizzare anche al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull'efficienza dell'azione amministrativa.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione sono pubblicizzati sul sito informatico dell'ente.

Art. 76 Controllo interno - Principi generali

1. I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2. I controlli interni si articolano in tre distinte categorie:
 - controllo strategico;
 - controllo di gestione;
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile.
3. Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza e a collaborare con gli organi di governo con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 77 Revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, come prescritto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge.
3. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.

4. Le funzioni dei revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità. Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione e il funzionamento del collegio.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modalità procedurali per le modifiche dell'atto sono analoghe a quelle per l'adozione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorrono almeno sei mesi dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 79 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie previste dalle leggi statali e regionali e dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza, riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. In particolare, dovranno essere osservati i seguenti regolamenti:

- il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il regolamento sul controllo;
- il regolamento sui contratti;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento sull'accesso agli atti;
- il regolamento per l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, nel rispetto delle previsioni di legge;
- i regolamenti sull'uso dei beni comunali.

4. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione, da effettuarsi dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

5. Il segretario generale riferisce al sindaco, entro il 30 novembre di ogni anno, in ordine alla rispondenza alla vigente normativa degli strumenti regolamentari dell'ente e dello statuto.

Art. 80 Ordinanze e determine

1. Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materie di ordine pubblico, e nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica.

2. Le ordinanze di cui al superiore comma sono pubblicate per quindici giorni con le medesime modalità previste per i provvedimenti amministrativi del Comune. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste nel comma precedente.

4. Le determine adottate dal sindaco, dai dirigenti e dagli altri organi sono pubblicate per quindici giorni consecutivi e trasmesse, in formato elettronico, insieme alle deliberazioni della giunta municipale, all'ufficio di presidenza del consiglio per assicurare la loro disponibilità nei confronti dei consiglieri.

Art. 81 Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti

obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 devono essere osservati dagli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

3. L'ente adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui ai commi precedenti.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 82 Termine per l'approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto approva i regolamenti dallo stesso previsti e provvede all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Art. 83 Attuazione della dirigenza

1. La giunta comunale, al fine di dare attuazione al modello dirigenziale, provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, nel rispetto delle capacità finanziarie dell'ente e dei vincoli normativi esistenti.

Art. 84 Interpretazione e rinvio

1. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, al sindaco e alla giunta quella relativa agli atti di loro competenza.

2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti dell'ente. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia ai principi della legislazione riguardante gli enti locali.

Art. 85 Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto e le sue eventuali modifiche, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto con le stesse.

2. Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI		
Art. 1	Principi Fondamentali	Pag. 1
Art. 2	Finalità del Comune	Pag. 2
Art. 3	Principi di organizzazione	Pag. 4
Art. 4	Territorio e sede comunale	Pag. 4
Art. 5	Stemma e gonfalone	Pag. 4
TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE		
CAPO I INFORMAZIONE E ACCESSO		
Art. 6	Diritto di informazione	Pag. 5
Art. 7	Diritto di accesso	Pag. 5
Art. 8	Ufficio per le relazioni con il pubblico	Pag. 5
CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE		
Art. 9	Diritto di partecipazione	Pag. 6
Art. 10	Libere forme associative	Pag. 7
Art. 11	Volontariato	Pag. 7
Art. 12	Strumenti di partecipazione	Pag. 7
Art. 13	Consulta	Pag. 8
Art. 14	Consiglio comunale dei ragazzi	Pag. 9
Art. 15	Diritto di udienza	Pag. 9
Art. 16	Istanze e petizioni	Pag. 9
Art. 17	Iniziativa popolare	Pag. 10
Art. 18	Referendum	Pag. 10
Art. 19	Referendum consultivi e abrogativi	Pag. 10
Art. 20	Effetti dei Referendum	Pag. 11
Art. 21	Consultazioni popolari	Pag. 11
Art. 22	Conferenze cittadine	Pag. 12
CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
Art. 23	Procedimento amministrativo	Pag. 12
Art. 24	Partecipazione al procedimento	Pag. 12
TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO		
Art. 25	Indirizzo politico amministrativo	Pag. 13
Art. 26	Status giuridico	Pag. 13
CAPO I IL SINDACO E LA GIUNTA		
Art. 27	Sindaco	Pag. 14
Art. 28	Giunta	Pag. 14
Art. 29	Competenze del Sindaco	Pag. 14
Art. 30	Nomine	Pag. 16
Art. 31	Esperti	Pag. 16

Art. 32	Vice Sindaco del Comune	Pag. 17
Art. 33	Funzionamento della giunta	Pag. 17
Art. 34	Competenze della giunta	Pag. 17
Art. 35	Assessori	Pag. 19
	CAPO II IL CONSIGLIO	
Art. 36	Funzioni	Pag. 19
Art. 37	Regolamento interno	Pag. 20
Art. 38	Convocazione del consiglio e principi di funzionamento	Pag. 20
Art. 39	Consiglieri	Pag. 21
Art. 40	Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni	Pag. 22
Art. 41	Gruppi consiliari	Pag. 23
Art. 42	Cessazione della carica del presidente e del vice presidente del consiglio comunale	Pag. 23
Art. 43	Presidente del consiglio	Pag. 23
Art. 44	Vice presidente del consiglio	Pag. 24
Art. 45	Deliberazioni di iniziativa consiliare	Pag. 25
Art. 46	Conferenza dei capigruppo	Pag. 25
Art. 47	Commissioni consiliari	Pag. 25
Art. 48	Commissioni speciali	Pag. 26
Art. 49	Commissioni congiunte	Pag. 26
	CAPO III PUBBLICITA' DELLE SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	
Art. 50	Pubblicità	Pag. 27
	TITOLO IV L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI	
	CAPO I PRINCIPI	
Art. 51	Ordinamento degli uffici	Pag. 27
Art. 52	Principi e criteri direttivi	Pag. 28
Art. 53	Personale	Pag. 28
Art. 54	Disciplina delle relazioni sindacali	Pag. 29
	CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE	
Art. 55	Segretario generale	Pag. 29
Art. 56	Vice segretario generale	Pag. 30
	CAPO III I DIRIGENTI	
Art. 57	Attribuzioni e funzioni	Pag. 31
Art. 58	Nomina degli incaricati di funzioni dirigenziali	Pag. 34
Art. 59	Incarichi a contratto	Pag. 34
	CAPO IV RESPONSABILITA'	
Art. 60	Responsabilità dei dirigenti	Pag. 34
Art. 61	Responsabilità del personale	Pag. 35

TITOLO V		
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI		
Art. 62	Principi	Pag. 35
Art. 63	Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	Pag. 36
Art. 64	Aziende speciali	Pag. 36
Art. 65	Istituzioni	Pag. 37
Art. 66	Revoca degli amministratori	Pag. 38
Art. 67	Contratto di sponsorizzazione, accordi di collaborazioni e convenzioni	Pag. 38
Art. 68	Organizzazione sovra comunale	Pag. 38
Art. 69	Principio di cooperazione	Pag. 39
Art. 70	Convenzione	Pag. 39
Art. 71	Accordi di programma	Pag. 39
Art. 72	Consorzi	Pag. 39
TITOLO VI		
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE		
Art. 73	Beni	Pag. 40
Art. 74	Finanza	Pag. 40
Art. 75	Bilancio e programmazione finanziaria	Pag. 40
Art. 76	Controllo interno – Principi generali	Pag. 41
Art. 77	Revisori dei conti	Pag. 41
TITOLO VII		
FUNZIONE NORMATIVA		
Art. 78	Revisione dello statuto	Pag. 42
Art. 79	Regolamenti	Pag. 42
Art. 80	Ordinanze e determine	Pag. 43
Art. 81	Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente	Pag. 43
TITOLO VIII		
NORME FINALI E TRANSITORIE		
Art. 82	Termine per l'approvazione dei regolamenti	Pag. 44
Art. 83	Attuazione della dirigenza	Pag. 44
Art. 84	Interpretazione e rinvio	Pag. 44
Art. 85	Entrata in vigore dello statuto	Pag. 44

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto Prov. n. 3312

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune
dal 07.11.17 al 07.12.17

Carini li 11.12.17

~~Il Messo Comunale~~

~~IL COLLABORATORE MESSO~~

~~Sig. Armando Federico~~

~~Il Segretario Comunale~~

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

~~D.ssa Sofia Acquado~~